REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/86 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 637/86 che fissa il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 280 dell'atto di adesione, fino al 31 dicembre 1995 la Repubblica portoghese può mantenere restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti agricoli dai paesi terzi; che, nell'ambito delle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 3797/85, il regolamento (CEE) n. 637/86 della Commissione [2] ha, tra l'altro, fissato il volume dei contingenti iniziali applicabili nel 1986;

considerando che un aumento del 10 % di tali contingenti iniziali non è tale da provocare perturbazioni sul mercato portoghese; che è pertanto opportuno determinare in tal senso i volumi dei contingenti per il 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 637/86 è modificato come segue:

1. Articolo 1:

— il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. In allegato sono fissati, per il 1987, i volumi dei contingenti che, in applicazione dell'articolo 280 dell'atto di adesione, il Portogallo può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi ».

— Il paragrafo 2 è soppresso.

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.
[2] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 26.

ALLEGATO

« ALLEGATO

(tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	B. Cavoli :	
	I. Cavolfiori :	
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre : — dal 1° al 30 novembre	83
	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile : — dal 1° dicembre al 31 marzo	
	ex H. Cipolle, scalogni e agli :	
	— Cipolle dal 1° agosto al 30 novembre	188
	— Agli dal 1° agosto al 31 dicembre	8
	M. Pomodori :	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio : — dal 1° dicembre al 14 maggio	495
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre : — dal 15 maggio al 31 maggio	
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	A. Arance :	
	I. Arance dolci, fresche :	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre : — dal 16 maggio al 31 agosto	
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo : — dal 1° febbraio al 31 marzo	106
	II. Altri :	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre : — dal 1° aprile al 31 agosto	
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo : — dal 1° febbraio al 31 marzo	
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi :	
	ex II. altri : — Mandarini, compresi i tangerini e mandarini satsuma), dal 1° novembre al 31 marzo	20
	ex C. Limoni :	
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	20
08.04	Uve, fresche o secche :	
	A. fresche :	
	I. da tavola :	
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre : — dal 15 agosto al 30 settembre	337
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche :	
	A. Mele :	
	II. altri :	
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo : — dal 1° al 31 marzo	568
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio : — dal 1° aprile al 30 giugno	

(tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
08.06 *(segue)*	B. Pere :	
	II. altri :	
	ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo : — dal 1° febbraio al 31 marzo b) dal 1° aprile al 15 luglio c) dal 16 luglio al 31 luglio ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre : — dal 1° al 31 agosto	353
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	ex A. Albicocche : — dal 15 giugno al 15 luglio	33
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci : — Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre	186 »